

Bosse definitiva  
/h

# COMUNE DI BAGNARA CALABRA

## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 53 del 5.11.2002

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 6.11.2002 al 21.11.2002

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

## INDICE

- Art. 1 - Elezione e durata in carica
- Art. 2 - Presentazione delle candidature
- Art. 3 - Termini per l'elezione
- Art. 4 - Incompatibilità, decadenza e revoca
- Art. 5 - Organizzazione dell'ufficio
- Art. 6 - Sfera di esercizio delle funzioni
- Art. 7 - Tipologia degli interventi
- Art. 8 - Modalità per attivare il difensore civico
- Art. 9 - Procedure di intervento
- Art. 10 - Rapporti con gli organi comunali
- Art. 11 - Relazione al consiglio
- Art. 12 - Rapporti con il difensore civico
- Art. 13 - Disposizioni transitorie

## **Art. 1**

### **Elezione e durata in carica**

1. Il consiglio comunale provvede all'elezione del difensore civico secondo le modalità ed i termini disciplinati dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a votazione palese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, dura in carica cinque anni, decorrenti dalla data del giuramento e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi. Ove l'ufficio non sia tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il Difensore civico in carica esercita le funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte del successore e, comunque, per un periodo non superiore a quello previsto in via generale dalla legge sul rinnovo degli organi amministrativi.
3. L'elezione deve avvenire entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza dell'incarico. A tale scopo il Sindaco tra il 45° ed il 30° giorno antecedente alla scadenza dell'incarico, deve invitare i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 55 dello statuto a far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti. L'avviso è pubblicato all'albo pretorio e mediante l'affissione di manifesti murali.
4. Per come disciplinato dall'art. 54, comma 3, dello Statuto Comunale su deliberazione del consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri Comuni.

## **Art. 2**

### **Presentazione delle candidature**

1. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui all'art. 55 dello statuto comunale può far pervenire la candidatura e relativa documentazione entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio di cui al comma 3 dell'art. 1.
2. Le sottoscrizioni delle proposte di candidatura nonché quelle delle dichiarazioni di cui all'art. 55, comma 2 dello statuto comunale, possono essere autenticate anche cumulativamente ai sensi dell'art. 1 della legge 28.4.1998, n. 130 e con le modalità previste al secondo e al terzo comma dell'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15.
3. Tutta la documentazione viene prodotta in carta libera.

## **Art. 3**

### **Termini per l'elezione**

1. Scaduto il termine per la presentazione il Sindaco provvede alla pubblicazione delle candidature pervenute mediante affissione all'albo pretorio e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio, se nominato.

2. Il Presidente del Consiglio, ed in mancanza il Sindaco, provvede quindi alla convocazione del consiglio fissando la data della prima seduta, che deve comunque tenersi nei trenta giorni successivi alla scadenza del precedente incarico, per procedere all'elezione.

3. In caso di vacanza dell'ufficio per qualsiasi causa, il Sindaco provvede entro quindici giorni dal verificarsi della vacanza stessa a pubblicare l'avviso per la presentazione delle candidature ai sensi dell'art. 1, comma 3. Le candidature devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso e la prima seduta consiliare per procedere all'elezione deve tenersi entro sessanta giorni dalla stessa data.

4. Nel caso in cui il mandato del difensore civico scada quando il consiglio comunale sia sciolto o sospeso, il mandato stesso è prorogato di diritto fino alla cessazione della sospensione o fino all'insediamento del nuovo consiglio comunale a seguito di elezioni. Si osservano per l'elezione del difensore civico i termini di cui al precedente comma 2 con decorrenza dalla pubblicazione dell'avviso delle candidature.

#### **Art. 4**

##### **Incompatibilità, decadenza e revoca**

1. Entro il termine di venti giorni dalla conoscenza di una causa di decadenza, il consiglio la contesta con atto formale da notificare a mezzo messo comunale all'interessato il quale, nei successivi dieci giorni, può presentare memorie o rimuoverla, ove possibile. Nei successivi dieci giorni il consiglio decide definitivamente.

2. Il difensore civico può essere revocato dal consiglio nei casi previsti dallo statuto. La proposta di revoca, scritta e motivata, deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti del consiglio e deve essere discussa non prima di dieci e non oltre trenta giorni da quello della sua presentazione. Il consiglio decide udito, qualora ne faccia richiesta, il difensore civico al quale deve immediatamente essere notificata la proposta di revoca.

3. Le dimissioni del difensore civico devono sempre essere presentate per iscritto e sono irrevocabili. Esse diventano efficaci non appena sia esecutiva la deliberazione di nomina del successore.

#### **Art. 5**

##### **Organizzazione dell'ufficio**

1. Su specifica richiesta del Difensore Civico, il Sindaco, sentito l'ufficio personale, può assegnare una unità per l'organizzazione dell'ufficio per garantire lo svolgimento dei compiti previsti dallo statuto, regolamento e secondo le disposizioni del difensore stesso.

2. Detta unità dipende esclusivamente dal difensore civico e può essere trasferita solo su esplicita richiesta di questi o su domanda dell'interessato. L'amministrazione del personale è comunque



affidata allo specifico servizio comunale.

3. Le spese di funzionamento dell'ufficio del difensore civico sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio del Comune.

4. Il fondo di bilancio per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico è determinato dal Consiglio comunale su proposta dettagliatamente motivata del difensore. Eventuali riduzioni da parte del Consiglio debbono essere analogamente motivate.

5. La sede, l'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati all'ufficio del difensore civico che ne è consegnatario.

6. Il difensore civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'Amministrazione Comunale, delle Aziende e degli enti dipendenti, cura i rapporti con i cittadini e le istituzioni; nell'ambito delle funzioni attribuitegli

7. L'ufficio del difensore civico lo coadiuva nello svolgimento dei compiti istituzionali, nelle relazioni esterne e in particolare in quelle con i cittadini, gli organismi, enti di carattere pubblico e privato interessati alle attività del difensore.

#### **Art. 6 - Sfera di esercizio delle funzioni**

1. Il difensore civico, esclusa ogni ingerenza nelle scelte rientranti nella discrezionalità politica ed amministrativa, può intervenire in riferimento a provvedimenti, atti, fatti e/o comportamenti, anche omissivi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o servizi dell'amministrazione comunale e dagli enti e aziende di cui al cap. 2 ( dall'art. 50 all'art.53 ) dello statuto comunale.

2. Il difensore civico non può intervenire su atti o procedimenti avverso i quali siano già stati prodotti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria.

3. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento qualora della medesima questione sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.

4. Il difensore civico dispone l'archiviazione del ricorso, dandone notizia all'interessato, nel caso in cui il soggetto che ne ha richiesto l'intervento si rivolga per la medesima questione ad organi giurisdizionali.

#### **Art. 7**

#### **Tipologia degli interventi**

1. Il difensore civico, in relazione alle funzioni affidategli dallo statuto e dal presente regolamento, opera:

- segnalando agli uffici, ai servizi, e agli organi competenti le disfunzioni riscontrate;
- sollecitando gli organi e gli uffici competenti a provvedere in merito.

Gli organi e gli uffici competenti sono tenuti a rispondere motivatamente alle segnalazioni e sollecitazioni del difensore civico nel termine di trenta giorni o in quello diverso stabilito dal difensore civico stesso.

2. Sono riconosciuti in particolare i seguenti poteri:

- a. chiedere gli organi ed uffici competenti notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
- b. consultare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti utili all'espletamento della sua funzione ed acquisire le necessarie informazioni;
- c. convocare il responsabile del procedimento o del servizio per l'esame congiunto della pratica, per ottenere chiarimenti ed informazioni;
- d. avanzare proposte per migliorare l'attività amministrativa e sollecitare gli organi competenti ad adottare gli atti ritenuti necessari;
- e. richiedere l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti qualora ne ravvisi gli estremi;
- f. intervenire all'interno del procedimento amministrativo, in osservanza dei principi fissati dalla legge 7.8.1990 n. 241, con le modalità e i criteri stabiliti nell'apposito regolamento.

3. Il difensore civico può inoltre invitare il responsabile del procedimento o del servizio, in caso di ingiustificata omissione oltre i termini previsti, a rilasciare copia di atti e documenti ai sensi della legge 241/1990; in tal caso il difensore civico, salve le eventuali responsabilità civili e penali, richiede l'avvio del procedimento disciplinare ai sensi della lett. e) del comma 2 nei confronti del funzionario inadempiente.

4. Nel caso di intervento del difensore civico gli atti devono essere emanati dagli organi ed uffici competenti tenendo conto delle sue osservazioni. Il responsabile del procedimento o del servizio deve tenere informato il difensore civico degli sviluppi della pratica.

## Art. 8

### Modalità per attivare il difensore civico

1. I soggetti che abbiano in corso una pratica presso gli uffici del comune, di enti o aziende di cui al capo 2 - art. 50/53 - dello statuto, in caso di ritardato o irregolare svolgimento del relativo procedimento, possono chiedere l'intervento del difensore civico.

2. Gli interventi del difensore <civico hanno luogo su istanza dei cittadini singoli ed associati, di enti ed organizzazioni che abbiano diretto interesse al procedimento, nonché di ufficio in tutti i casi nei quali possano rilevarsi atti, comportamenti e/o omissioni dell'ente in violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione.

3. La richiesta di intervento può essere scritta o verbale e nulla è dovuto per essa né all'amministrazione comunale né al difensore civico.

4. Il difensore civico provvede direttamente a comunicare la non ammissibilità delle richieste.

5. Non possono comunque essere prese in considerazione segnalazioni anonime.

## **Art. 9**

### **Procedure di intervento**

1. A seguito della richiesta di intervento di cui al precedente articolo 8, il difensore civico sollecita il responsabile del procedimento o del servizio affinché proceda all'esame della pratica, dandone notizia al sindaco e al responsabile dell'ufficio, nonché al legale rappresentante dell'ente o azienda presso cui esplica l'intervento.

2. Il responsabile del procedimento è tenuto a riferire al difensore civico sulla situazione della pratica; questi, in conformità con quanto stabilito dall'amministrazione per la conclusione del procedimento ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241, assegnerà al dipendente un nuovo termine per la definizione della stessa, dando di ciò notizia all'interessato.

3. Trascorso il termine assegnato, il difensore civico è tenuto ad informare degli ulteriori ritardi il Sindaco e potrà proporre l'avvio dell'azione disciplinare, ai sensi del precedente articolo 7, comma 2.

4. Dei provvedimenti adottati e delle azioni intraprese dal difensore civico viene data comunicazione al ricorrente.

## **Art. 10**

### **Rapporti con gli organi comunali**

1. Il sindaco o il presidente del consiglio possono richiedere la partecipazione del difensore civico alle riunioni della giunta o rispettivamente del consiglio e delle commissioni per ascoltarlo in merito a questioni specifiche di sua competenza.

## **Art. 11**

### **Relazione al consiglio**

1. Il difensore civico presenta ogni anno al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, esprimendo le proprie valutazioni generali sul funzionamento globale degli organi e uffici soggetti alla sua competenza e segnalando le eventuali proposte di intervento atte a rimuovere gli ostacoli al compiuto esercizio dei diritti dei cittadini ai sensi dello statuto.

2. La relazione del difensore civico è discussa dal Consiglio in seduta pubblica ed è pubblicata all'albo pretorio.

3. Nel caso riscontri nella sua attività gravi casi di disfunzioni, il difensore civico, oltre a riferirne tempestivamente al sindaco ed al presidente del consiglio comunale, può richiedere l'immediata convocazione del consiglio o della giunta per essere ascoltato in merito. Il presidente del consiglio o il sindaco sono tenuti a procedere alla convocazione di competenza entro dieci giorni dalla richiesta.

#### **Art. 12**

##### **Rapporti con il difensore civico**

1. Il difensore civico comunale, qualora ritenga che l'istanza presentatagli rientri nella competenza del difensore civico regionale o provinciale, la trasmette ai rispettivi uffici, dandone comunicazione all'interessato.

#### **Art. 13**

##### **Disposizioni transitorie**

1. In sede di prima applicazione, l'avviso per la presentazione delle candidature di cui al comma 3 dell'art. 1 deve essere pubblicato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Si osservano quindi i termini di cui all'art. 3, comma 2.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in carica, il difensore civico formula al sindaco le proposte di adeguamento delle strutture, degli uffici e del personale necessari per il normale funzionamento dell'ufficio del difensore civico.



15 Jan  
23.11.2002 \*  
Pubblicato in



# Comune di Bagnara Calabria

(Provincia di Reggio Calabria)

## IL SINDACO

### RENDE NOTO

Che l'Amministrazione Comunale ha istituito e regolamentato l'Ufficio del Difensore Civico cui è preposta persona in possesso di laurea in giurisprudenza o altra laurea equipollente, che, per esperienza acquisita, offra garanzie di competenza, probità ed obiettività di giudizio.

Non possono essere nominati alla carica di Difensore Civico coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative locali, provinciali e regionali;
- c) i membri ed i funzionari degli organi regionali di controllo.

Ciascun cittadino, in possesso degli anzidetti requisiti, può far pervenire al Comune la propria candidatura corredata di curriculum vitae entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data del presente avviso.

La sottoscrizione della candidatura ed annessa documentazione, da prodursi in carta libera, devono essere presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'interessato.

Si precisa che il Difensore Civico è eletto dal consiglio Comunale a votazione palese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; dura in carica cinque anni decorrenti dalla data del giuramento e non può essere nominato per due mandati consecutivi.

Dalla Residenza Municipale li, .....

IL SINDACO  
(Dott. Santi Zappalà)